

Split payment anche per gli Ordini Forensi territoriali

Anche gli Ordini territoriali devono applicare lo split payment con riguardo alle operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2017. Tutti gli Ordini professionali devono applicare lo split payment, come previsto dalla Manovra Correttiva, essendo ricompresi in senso ampio tra gli enti pubblici.

In particolare, l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dalla Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017), sancisce espressamente che tutte le amministrazioni pubbliche sono soggette al meccanismo dello split payment, che è stato previsto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti, per le quali i cessionari o i committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA.

Tra le amministrazioni pubbliche la legge include anche tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, per cui dovrebbe conseguire l'obbligo di applicare lo split payment da parte di tutti gli Ordini professionali, tra l'altro compresi gli Ordini territoriali degli Avvocati, con riguardo alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Questa nuova modalità di liquidazione dell'Iva, come dice il nome stesso (split payment, letteralmente "pagamento diviso") permette che sotto determinate condizioni sia direttamente l'Ordine territoriale a versare l'IVA allo Stato.

Se si usufruisce di split payment l'operazione viene di fatto finanziariamente separata in due momenti:

1. In un primo momento la PA versa l'importo della fattura al netto dell'imposta (IVA) al fornitore privato;
2. Successivamente, la stessa PA, verserà la parte di IVA dovuta sulla fattura allo Stato.

Introdotta inizialmente dalla legge di Stabilità 2015, lo split payment prevede che l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatturate dal 1° luglio 2017 sia versata direttamente dai cessionari e/o committenti, con modalità differenti a seconda che essi siano o meno soggetti passivi IVA.

L'Ordine degli Avvocati, non soggetto passivo IVA per la parte istituzionale, destinatario di fatture che riportano l'annotazione "scissione dei pagamenti" è tenuto, in luogo dei loro fornitori, a versare l'IVA all'Erario, entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale la stessa è diventata esigibile.

Diversamente l'Ordine degli Avvocati che effettua acquisti di beni e/o servizi nell'esercizio di attività commerciali (come ad esempio nella gestione dell'Organismo di Mediazione) per le quali è soggetto passivo IVA, non deve procedere con il versamento dell'imposta. La stessa, infatti, partecipa alla liquidazione periodica del mese o del trimestre, previa registrazione delle fatture nel registro IVA vendite o dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è diventata esigibile, con riferimento al mese precedente.

Invece, i soggetti passivi IVA che pongono in essere operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dello split payment devono emettere la fattura avendo, però, cura di riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". Gli stessi sono inoltre tenuti ad annotare le fatture emesse nel registro IVA vendite o in quello dei corrispettivi, senza però computare l'imposta ivi indicata nella liquidazione periodica.

Inoltre, la recente modifica normativa ha cancellato il comma 2 dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così coinvolgendo nel regime dello split tutti i professionisti che fino ad oggi ne erano esclusi, in quanto emettono fatture con assoggettamento a ritenuta. Pertanto, anche i professionisti che effettuano prestazioni di servizi nei confronti dell'Ordine degli Avvocati dovranno adeguare le modalità di emissione delle fatture e della liquidazione dell'Iva: l'Iva continuerà ad essere esposta in fattura, ma non verrà incassata e dunque non genererà debito nei confronti dell'Erario; le fatture non saranno più emesse con Iva ad esigibilità immediata o differita, ma in regime di «scissione dei pagamenti». Nel caso di fatture elettroniche trasmesse a mezzo SDL dovrà essere compilato con "S" lo specifico campo.

Salvo diverse indicazioni normative, saranno coinvolti anche i soggetti che hanno optato per il regime della cosiddetta «Iva per cassa» ex articolo 32-bis del DL 83/2012; essi, con ogni probabilità, perderanno gran parte del beneficio dell'opzione nella misura in cui emettono fatture verso soggetti destinatari di split. Solo i professionisti in regime forfettario o dei minimi non saranno toccati dal problema in quanto le loro fatture non recano addebito di Iva.

Napoli, 21 giugno 2017